NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA (UCEBI)

# Art. 2 (Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione)

## Libertà religiosa

1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia dell'UCEBI, liberamente organizzata secondo il proprio ordinamento. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri, l'organizzazione dell'UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte; le relazioni fra essi intercorrenti, gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Versione in vigore dal 7 maggio 1995, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) |
| Estremi | Legge 12 aprile 1995, n. 116 |
| Partizione | Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1995 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-l-unione-1995/allegato-intesa-in-attuazione-dell-articolo-8-della-costituz-art-2-liberta-religiosa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it